

=CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto per l'affidamento del servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale. **Lotto 2.**-----

==°==

Repertorio n.11420

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di agosto, in Roma, nella sede centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale in Via IV Novembre, 119/A, presso l'ufficio del Segretario Generale. -----

Davanti a me, Domenico Maresca, Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, autorizzata al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:-----

1) Ing. Giuseppe Esposito, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento VIII della Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città Metropolitana di Roma Capitale con sede in Via IV Novembre n.119/A a Roma Codice Fiscale n. 80034390585, in forza dell'art.107 del D.Lgs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città Metropolitana di Roma Capitale medesima;-----

2) Ing. Alessandro Filabozzi, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, residente a xxxxxxxx, in via xxxxxxxx, nella sua qualità di procuratore speciale (con atto notarile repertorio n. 40798 del notaio dott. Giampaolo Zambellini Artini.

iscritto al collegio notarile di Bologna (All. sub. A) dell'Impresa

CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. in qualità di **società affittuaria di ramo d'azienda**, (con atto del 04/04/2016 – Rep. 57773) (All. Sub B) del

“CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società Cooperativa” (società locatrice), corrente a Bologna, in Via Marco Emilio

Lepido n. 182/2 - cap. 40132 - codice fiscale n. d'iscrizione **03530851207**,

iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna, come da certificato rilasciato in data 22/04/2016 prot. n. T210735770.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale rogante sono certo. -----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246. -----

P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 7370 del 13/10/2011 del Direttore del Dipartimento X, la Città Metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città Metropolitana", ha disposto l'affidamento del Servizio Integrato di Energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, approvato gli atti di gara relativi, per un importo complessivo a base di gara di € 126.295.934,96 (comprese le somme non soggette a ribasso) oltre I.V.A., da affidarsi mediante procedura aperta, da esperire ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con il metodo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, suddiviso nei seguenti lotti:-----

LOTTO 1: Scuola/zona Nord importo complessivo a base di gara €

37.030.972,22 oltre I.V.A.;-----

LOTTO 2: Scuola/zona Est -importo complessivo a base di gara €

39.525.149,05 oltre I.V.A.;-----

LOTTO 3: Scuola/Zona Sud - importo complessivo a base di gara €

38.646.925,07 oltre I.V.A.;-----

LOTTO 4: Patrimonio - importo complessivo a base di gara € 11.092.888,62

oltre I.V.A.;-----

- che, col predetto atto dirigenziale, è stato asserito che si procederà con una procedura aperta con aggiudicazione dell'offerta economica più vantaggiosa con il presupposto che le componenti di costo sono state individuate sulla base del minor importo di aggiudicazione prevista dal tariffario CONSIP;-----

- che, a seguito della procedura aperta iniziata in data 26/04/2012 e conclusa in data 20/01/2014 risultava aggiudicataria provvisoria del servizio l'impresa

“CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC Società

Cooperativa”, corrente a Bologna, in Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 -

cap. 40132 - codice fiscale n. d'iscrizione **00281620377**, che nel prosieguo

dell'atto sarà chiamata semplicemente "Impresa" e che ha offerto per il **Lotto**

2:-----

- un prezzo unitario "PU metano" per la fornitura del Servizio energia con combustibile a metano pari ad 0,001245 €/GGr*h* (1000mc), (zerovirgolazerozerounoduequattrocinque);-----

- un prezzo unitario "PU gasolio" per la fornitura del Servizio Energia con combustibile liquido o solido pari ad 0,001321 €/GGr*h* (1000mc), (zerovirgolazerozerounotredueuno);-----

dell'atto dell'aggiudicazione definitiva (quest'ultima relativamente al lotto 4),
il primo dei quali è iniziato il 20/04/2012 e l'ultimo dei quali si è concluso in
data 10/02/2015).-----

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta
stipula del contratto a norma della lett. b-ter del citato art. 79.-----

- che a seguito di verifica del possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei
requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 effettuata dal Dirigente
dell'Amministrazione Centrale Serv. 3 "Ufficio Gare e Contratti - Conferenze
di Servizi in materia di OO.PP. - S.U.A. (nota del 03/07/2014 rif. n. 11508/14
del 07/07/2014), l'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 del citato
D.Lgs., è divenuta efficace.-----

- che- in virtù dell'atto di affitto di ramo d'azienda del 04/04/2016 rep. n.
57773 si è proceduto alla verifica del possesso da parte dell'affittuaria
firmataria dei requisiti prescritti dall'art. 38 D.LGS 163/2006 (codice dei
contratti previgente, disciplina applicabile per l'appalto de quo in virtù delle
norme riguardanti il regime transitorio relativo al passaggio dal vecchio al
nuovo codice dei contratti (DLGS N. 50/2016)e tenuto conto del Comunicato
del Presidente dell'ANAC dell'11/05/2016.-----

- che a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali di cui al punto
precedente da parte dell'affittuaria firmataria il Direttore del U.C. Sviluppo
Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano con atto rif
n.10500/16 del 28/07/2016 ha preso atto di tale possesso dei requisiti generali
ed ha dichiarato che nulla osta alla stipula del presente contratto con
l'affittuaria predetta;-----

- che è stata acquisita dalla Prefettura di Bologna la "informazione" scritta

antimafia per il **CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – CCC**

Società Cooperativa rilasciata l'08/05/2014 prot. n. 0004651/2014, da cui

non risultano elementi ostativi alla stipula del presente contratto, richiesta

successivamente rinnovata in data 22/02/2016 prot. n.PR_boutg_ Ingresso

0013921 e ingresso n. 0014068.Inoltre dalla visura SI CE ANT lo stesso CCC

risulta nell'elenco ex art 1 commi 52-57 legge n. 190/2012 e dpcm 18 aprile

2013 e ss.mm.ii. (white list) con scadenza al 20/03/2017, -----

- che per quanto riguarda **CPL CONCORDIA Società Cooperativa**

(consorzata esecutrice dell'aggiudicatario definitivo Consorzio

Cooperativa Costruzioni-CCC- Società Cooperativa) si rende noto

quanto segue:-----

● con nota del Dirigente dell'Amministrazione Centrale Servizio n. 3 n.

0078283/15 del 03/06/2015 (**All.sub.D**), inviata via pec - prendendo atto

(All.sub. E.) che l'aggiudicatario medesimo aveva comunicato al RUP di

voler continuare a servirsi della consorzata esecutrice *de qua* – si chiedeva ai

commissari prefettizi preposti alla Gestione Straordinaria e Temporanea di

CPL CONCORDIA società Cooperativa se, alla luce dell'art. 32 comma 10

dl 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, nonché della disposizione della

Prefettura di Modena di nomina dei Commissari Straordinari del 21/05/2015,

fosse stato possibile o meno proseguire il rapporto con l'aggiudicatario

dell'appalto de quo e procedere alla stipula del contratto in questione di

durata settennale. In caso di risposta affermativa tale nota aveva previsto una

clausola risolutiva espressa in grado di far eventualmente sostituire la

consorzata esecutrice in questione;-----

● al contempo con nota del Dirigente dell'Amministrazione Centrale Servizio

n. 3 n. 0080299/15 inviata via pec (**All sub.F**) si chiedeva alla stessa Prefettura di Modena di tenere aggiornato l'ufficio sulla certificazione antimafia in questione ex art 91 D.Lgs 159/2011 ss.mm.ii.;

- con nota prot. A2k00_00000149 comxx/2015 (**All.sub. G**), i Commissari prefettizi in questione rispondevano che *“il rapporto contrattuale in oggetto (...) rientrano nella straordinaria e temporanea gestione facente capo agli scriventi e, pertanto, se ne auspica la continuità nell'ambito della medesima gestione commissariale”*;-----
- infine con nota fasc. n. 3658/2013 del 26/10/2015 (**All. sub. H**) della Prefettura di Modena la medesima ha comunicato che *con provvedimento n. 63889/2015/Antimafia/whitelist, la Società CPL CONCORDIA Società Cooperativa è stata iscritta nella white list della stessa Prefettura di Modena;*
- che è stata inviata **per Integra Società Cooperativa affittuaria dell'aggiudicatario in virtù dell'atto del 04/04/2016 repertorio n. 57773** nonché firmataria del presente contratto la richiesta di informazione antimafia in data 22/06/2016 prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0049449_20160622 e, pertanto essendo trascorsi trenta giorni dalla medesima la Città Metropolitana può procedere in virtù dell'art 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 ss.mm.ii.
- che il signor Alessandro Filabozzi, come sopra generalizzato e nella sua qualità di procuratore speciale dell'impresa CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. in qualità di **società affittuaria di ramo d'azienda** dichiara espressamente, ai sensi degli artt. 1396 e 1397 c.c, che in merito all'atto n.40798 di Repertorio del Dott. Giampaolo Zambellini Artini, notaio in Bologna, sopracitato ed allegato al presente atto, non sono intervenute modificazioni né revoca o estinzione del potere di rappresentanza

conferitogli-----

- che il predetto procuratore ha reso una dichiarazione sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, conservata nel fascicolo del presente contratto, circa l'assenza a suo carico e delle persone con lo stesso conviventi di impedimenti ex art. 67 D.lgs n. 159/2011 e che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 lett. *m-ter* del D.Lgs.n.163/2006.-----

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva INPS-INAIL per le seguenti imprese che vengono conservati in atti: per CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (società affittuaria) rilasciato dall'INAIL n. 3169351 di protocollo avente scadenza validità in data 19/07/2016-, rilasciato dall'INAIL n. 4300459 di protocollo avente scadenza validità in data 16/11/2016 per CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Società Cooperativa (società locatrice) rilasciato dall'INAIL n. 3145581 di protocollo avente scadenza validità in data 16/07/2016, rilasciato dall'INAIL n. 4267759 di protocollo avente scadenza validità in data 13/11/2016 per CPL CONCORDIA SOC.COOP. (società esecutrice) rilasciato dall'INAIL n. 3145632 di protocollo avente scadenza di validità in data 16/07/2016, rilasciato dall'INAIL n. 4267736 di protocollo avente scadenza di validità in data 13/11/2016 che vengono conservati in atti.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:-----

1) I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2) La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del

Dipartimento VIII Ing. Giuseppe Esposito, concede in appalto all'Impresa, che, a mezzo dell'Ing. Alessandro Filabozzi, nella sua qualità di procuratore speciale come sopra costituito, accetta, l'esecuzione del servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma-lotto 2- indicato nella determinazione citata in premessa; -----

3) L'esecuzione del servizio è regolata dalle norme del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con Rettifiche e dal disciplinare di gara, che si allegano materialmente al presente contratto (**All. Sub. I e L**). L'offerta tecnica, il DUVRI, non essendo materialmente allegati, vengono controfirmati dai contraenti per essere conservati, unitamente al contratto originale, quale parte integrante dello stesso. Dopo la sottoscrizione il Direttore dell'esecuzione verificherà che il DUVRI sarà completato in ogni sua parte e sottoscritto.-----

4) L'Impresa, a mezzo del Ing. Alessandro Filabozzi nella sua qualità di procuratore speciale come sopra costituito, si obbliga ad eseguire il servizio in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione;-----

5) L'importo totale aggiudicato del contratto, relativamente al **Lotto 2**, per il servizio, come indicato nella DD di impegno di spesa del Direttore del Dipartimento X n. 4523 del 11/08/2014 è di € 35.635773,38 (€ trentacinquemilioneisecotentrentacinquemilasettecentosettantatre/38) + IVA al 22%, per un totale complessivo di € 43.475.643,53, comprensivo sia delle somme non soggette a ribasso sia della realizzazione, a totale cura e spese della ditta, degli interventi di efficientamento energetico per l'impegno

economico offerto in sede di gara e ritenuto ammissibile dalla Commissione Giudicatrice. In virtù della D.D. di impegno di spesa predetta R.U. n. 4523 del 11/08/2014 l'utilizzo del ribasso d'asta per eventuali variazioni di servizi a misura, non vincolante per l'Amministrazione, sarà utilizzato eventualmente, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa con appositi provvedimenti di impegno giuridico e contabile con puntuale indicazione della copertura finanziaria.-----

La DD di impegno di spesa predetta R.U. n. 4523 del 11/08/2014 ha specificato che "Per le attività extracanone a norma di quanto disposto dal Punto 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'importo contrattuale effettivo per gli interventi extra canone è al massimo pari al corrispondente importo base. A Norma di quanto previsto dal punto 4.2.2.2. del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale il fornitore deve predisporre un Piano degli Interventi e che detto Piano è annuale. A norma del medesimo punto 4.2.2.1. del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale il corrispettivo complessivo per gli interventi extra-canone non deve superare l'importo posto a base d'asta e che lo stesso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva di autorizzare l'esecuzione degli stessi compatibilmente con la propria pianificazione e con i vincoli di bilancio derivanti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica e si procederà, pertanto, con appositi provvedimenti alla qualificazione giuridica e contabile dell'impegno contrattuale e delle relative coperture finanziarie".-----

Al fine dell'applicazione dell'art. 8 comma 8 lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella L. n. 89 del 23/06/2014, l'importo di aggiudicazione non subisce allo stato una rinegoziazione con una riduzione del 5% sugli

importi contrattuali complessivi, solo in quanto il Direttore del Dipartimento

X - con nota Rif. n. 2687 del 20/02/2015, confermata nella nota del

26/01/2016 rif. n. 1286, ha dichiarato “di non poter, allo stato attuale,

procedere alla rinegoziazione dei contratti, riservandosi di intervenire in

merito una volta acquisiti in corso di esecuzione i necessari elementi di

valutazione”. Ai fini dell’applicazione della predetta norma le parti dichiarano

di prendere atto della necessità, per ottemperare al dispositivo legislativo di

cui sopra, di procedere alla rinegoziazione con la predetta riduzione del 5%

dell’importo contrattuale complessivo e si dichiarano disponibili a tanto

previa istruttoria, da parte del Direttore dell’esecuzione, finalizzata ad

individuare gli interventi idonei ad effettuare la suddetta riduzione del 5%,

con particolare riferimento a quelli extracanone. Ad esito di tale procedura,

che dovrà concludersi nella fase immediatamente successiva all’approvazione

del Bilancio annuale 2016 il Direttore dell’esecuzione procederà alle

comunicazioni di legge e resterà salva la facoltà di recesso senza applicazione

di alcuna penale secondo quanto previsto dal citato art. 8 comma 8 lett. a) del

D.L. 24 aprile 2014, n. 66. In caso di mancato accordo l’impresa si impegna a

terminare la stagione energetica garantendo il servizio per il periodo

necessario a consentire all’Amministrazione di individuare modalità

alternative per la prosecuzione del servizio secondo le procedure di legge.-----

La relativa spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale del

Direttore del Dipartimento X n. 4523 del 11/08/2014, da citare

obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall’Impresa.

Successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 2631 del 21/06/2016

del Direttore del Dipartimento 8, da riportare anch'essa nelle fatture, che qui si intende integralmente riportata, oltre a prendere atto dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda come meglio specificata nelle premesse, ha: dichiarato che il programma dei pagamenti derivanti dal medesimo provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art 183c. 8 del D.LGS 267/2000, dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l'assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate; ha imputato la spesa complessiva di € 35.966.971,75 come riportato nel medesimo provvedimento che qui si intende integralmente riportato.-----

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è previsto in parte a misura ed in parte a corpo e, segnatamente:-----

- *Per il Servizio Energia:* a misura secondo le modalità indicate nel paragrafo 7.1. dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale rettificato dietro presentazione di fatture trimestrali da emettersi almeno 15 giorni dopo il termine di ogni trimestre di riferimento in cui viene erogato lo stesso (come da punto 7.4 del Capitolato);-----
- *Per il servizio di Manutenzione degli Impianti Tecnologici:* valore forfettario annuo che remunera la conduzione degli impianti e gli interventi di Manutenzione Ordinaria preventiva per tutti gli edifici oggetto del Servizio, secondo quanto indicato nell'art. 7.2

dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale rettificato

dietro presentazione di fatture trimestrali da emettersi almeno 15

giorni dopo il termine di ogni trimestre di riferimento in cui viene

erogato lo stesso (come da punto 7.4 del Capitolato);-----

- *Interventi extracanone*: a misura secondo quanto riportato nell'art. 7.3

dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale rettificato

con avviso di rettifica pubblicato sul sito internet

dell'Amministrazione a seguito di richiesta del R.U.P. con nota del

27/02/2012;-----

- La contabilità dei servizi e dei lavori accessori sarà effettuata ai sensi

del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali così

come disposto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, (art.

1 comma 3 disciplinare di gara) dietro presentazione di fatture e SAL.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento, e per il

pagamento da parte dell'Amministrazione degli importi dovuti in base

ai certificati medesimi sono quelli stabiliti dall'art. 143 del DPR

207/2010.-----

- Gli importi dei servizi a corpo sono esattamente determinati, mentre

quelli dei servizi e lavori a misura sono presuntivi e potranno variare,

in più o in meno, a seconda delle effettive necessità, anche per

variazione del numero degli edifici e/o impianti da gestire (art. 1

comma 4 disciplinare di gara).-----

6) Relativamente ai pagamenti, viene precisato quanto segue:-----

a) i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere

metropolitano;-----

b) i pagamenti per l'estinzione dei titoli di spesa saranno effettuati dal Tesoriere metropolitano tramite mandato con accredito diretto sul c.c. bancario intestato all'impresa i cui estremi saranno dalla stessa comunicati ai competenti uffici metropolitani.-----

7) L'esecuzione deve essere effettuata, secondo le disposizioni del Responsabile per l'esecuzione e con le modalità e termini specificati nell'allegato Capitolato descrittivo e prestazionale che qui si intende integralmente riportato.-----

Il Servizio ha durata pari a 7 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna degli Impianti, vale a dire il 01/08/2014 (art. 2 capitolato speciale descrittivo prestazionale). In virtù della D.D. n. 4523 del 30/07/2014 del Direttore del Dipartimento X, punto 4) del dispositivo, si è proceduto all'affidamento anticipato ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.-----

Nel caso in cui nelle more della scadenza del contratto non sia stata ancora aggiudicata la nuova gara per l'affidamento del servizio, l'Amministrazione si riserva il differimento del termine di scadenza ai soli fini di garantire il servizio per il tempo necessario fino alla consegna al nuovo aggiudicatario e l'impresa si impegna a garantire il servizio fino alla nuova consegna. Resta inteso che in tale periodo di differimento nel rispetto della normativa, e in attesa della determinazione del nuovo prezzo del servizio e di ogni altro aspetto correlato di cui a contratto scaduto tramite gara, tutti i corrispettivi saranno regolati *ex novo* con riferimento ai parametri della CONSIP per il servizio ed ogni connesso adempimento. -----

8) In virtù dell'art. 7.1.2.1 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

la revisione dei prezzi unitari per la quota conduzione (25% del PU-vedi par. 7.1.2.) e per la quota di gestione (75% del PU- vedi par. 7.1.2) è ammessa a partire dal secondo anno e a decorrere dalla data di consegna del servizio. La revisione del prezzo è calcolata alla scadenza di ogni Trimestre di Riferimento per la quota combustibile ed annualmente (in analogia con quanto stabilito al par. 7.2.) per la quota conduzione. Le modalità di revisione del Prezzo Unitario sono specificate dall'art. 7.1.2.1. testo rettificato del Capitolato Speciale Descrittivo che qui si intende integralmente riportato.-----

Il valore del canone del servizio di manutenzione può subire delle variazioni nei limiti del Capitolo 3 del Capitolato Speciale Descrittivo, a seguito della variazione della consistenza del servizio. L'importo variato viene calcolato, a misura, considerando un valore unitario di riferimento per il Servizio, dato dal rapporto tra l'importo complessivo *a forfait* e le consistenze gestite, e moltiplicando lo stesso valore unitario per le nuove consistenze di riferimento del Servizio. A partire dall'inizio del secondo anno d'appalto al canone di manutenzione degli impianti tecnologici si applicherà la formula revisionale indicata nel subarticolo 7.2 del capitolato speciale descrittivo rettificato che qui si intende integralmente riportata.-----

Riguardo alla rivalutazione dei prezzi relativi al *corrispettivo per interventi extracanone* si rinvia al paragrafo 7.3 dell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo che qui si intende integralmente riportato. Tutti gli interventi rientranti nell'elenco indicato nel paragrafo 7.3. devono essere preventivati e consuntivati sulla base dei listini di riferimento per le attività in oggetto, come indicato nel paragrafo 4.2.4. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da

parte del fornitore, al netto del ribasso offerto in sede di gara. La pubblicazione di una nuova versione di listino prezzi ha vigore al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della contabilizzazione ed eventuale liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad interventi non ancora preventivati (paragrafo 7.3.1. commi 5 e 6 C.S.D).-----

9) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. -----

L'Impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. -----

10) Il subappalto è ammesso a misura e con le modalità di cui all'art. 118 D.Lgs 163/2006. L'impresa originariamente aggiudicataria locatrice (CCC), in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare nelle percentuali riportate nelle dichiarazioni allegata alla documentazione prodotta in sede di gara. -----

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa, in caso

di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Città Metropolitana. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali.-----

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo si applicano le norme ex art 4,5,e 6 del D.P.R. N. 207/2010. -----

Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Impresa, per le rispettive competenze, con riferimento al sub-appalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 163/2006.-----

10bis) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa, su richiesta dell'allora Direttore del Dipartimento X in occasione della consegna anticipata in via d'urgenza, ha costituito una cauzione definitiva di € 2.850.861,87, a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. 110635117 - UnipolSai Assicurazioni Agenzia Gerenza di Padova Large B/39236, in data 03/10/2014.Tale polizza è stata integrata con l'atto di variazione anagrafica emesso il 08/07/2016 a nome del sottoscrittore del contratto de quo (Consorzio Integra Soc. Coop.) e conservata agli atti. -----

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.-----

L'Impresa Consorzio Integra Soc. Coop. è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alla norma europea ISO 9001:2008, rilasciata da Rina

Services S.p.A. - Certificato n. 101/SGQ emesso il 04/05/2016 avente scadenza il 31/12/2016, e pertanto usufruisce, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, della riduzione del 50% della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista. -----

11) A copertura dei rischi di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Impresa ha sottoscritto con la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.- Agenzia di Milano-Affari Speciali- la polizza n. 148641725, rilasciata in data 01/08/2016 ed avente scadenza in data 01/08/2021.-----

Il dirigente sopra costituito riconosce idonei e sufficienti le somme assicurate e le condizioni di essa, come indicato nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della polizza.-----

12) Il sistema di penali prevede sanzioni monetarie, trattenute sui corrispettivi dovuti relative:-----

- ai valori effettivi degli indicatori definiti per il controllo del servizio, di cui al paragrafo 9 dell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale secondo quanto riportato al successivo paragrafo 10.1;-----

- ad eventuali singole inadempienze rilevate, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 9.2 del medesimo capitolato.-----

Le medesime penali verranno applicate secondo le formule indicate dai paragrafi. 9, 9.1 e 9.2 del capitolato speciale descrittivo prestazionale che qui si intendono integralmente riportate.-----

12-bis) Come previsto dalla D.D. n. 4523 del 11/08/2014 punto n.6 del Direttore del Dipartimento 10 il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora dovesse emergere da CONSIP un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta ad una modifica. ---- -

In tale caso, la Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di rivolgersi ad altro fornitore così come previsto dall'art. 1 comma 13 della legge n.135/2012.-----

13) Qualora nel corso del servizio questa Città Metropolitana di Roma Capitale accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite, la Città Metropolitana di Roma Capitale può fissare un termine perentorio entro il quale l'Impresa deve conformarsi a tali condizioni. -----

Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. -----

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa.-----

La risoluzione comporta in ogni caso l'escussione della cauzione.-----

In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro fornitore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Impresa.-----

14) L'appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. in qualità di società affittuaria di ramo d'azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.-----

- L'appaltatore CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. in qualità di società affittuaria di ramo d'azienda si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Città Metropolitana copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate *al servizio* e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)

agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

- Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art.

3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.-----

15) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.-----

16) Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e alle disposizioni del Codice Civile. -----

17) Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.-----

18) Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'impresa elegge il domicilio presso la sede della Città Metropolitana in Roma, Via IV Novembre n. 119/A c.a.p. 00187.-----

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma. -----

19) La Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa l'impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.-----

20) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico

dell'Impresa, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-----

Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F23 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta di conferma sarà conservata nel fascicolo del presente contratto.--

21) Ai fini della registrazione fiscale l'appaltatore, chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.-----

22) Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014 e ss.mm.ii., la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 1 gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Roma, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. In ragione di ciò gli allegati al presente contratto e gli atti connessi e conseguenti, recanti la denominazione "Provincia di Roma", si intendono riferiti ad ogni effetto di legge alla Città Metropolitana di Roma Capitale.-----

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza, con firma digitale.-----

IL DIRIGENTE: firmato digitalmente da Giuseppe Esposito

L'IMPRESA: firmato digitalmente da Alessandro Filabozzi

IL SEGRETARIO: firmato digitalmente da Domenico Maresca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'impresa dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del contratto:--

7) (proroga di scadenza e garanzia del servizio ai prezzi CONSIP);-----

8) (Revisione dei prezzi);-----

12-bis) (recesso unilaterale);-----

14) (Tracciabilità);-----

15) (Divieto di cessione);-----

L'IMPRESA: firmata digitalmente da Alessandro Filabozzi